

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
Aree e Servizi tecnici centrali  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Ufficio Regionale di Committenza  
Osservatorio dei lavori pubblici  
Organismo di ispezione

COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I  
CONTRATTI DI LAVORI E/O SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DA  
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OEPV (ART. 108 DEL D. LGS. 36/2023)  
– ART. 93 D. LGS 36/2023 - ART. 8 L.R. 12/2023.

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO l'art.4 della legge regionale 12/07/2011 n.12 e ss.mm.ii. che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/ S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e successive modifiche e integrazioni recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture come modificata dalla legge regionale n. 12/2023 che recepisce il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 ed in ultimo dalla legge regionale n.3/2024;
- VISTA la legge regionale del 07/05/2015 n.9, ed in particolare l'art.49 comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del

Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019 n.12 recante:” Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n.3 modifica del D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.9 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, recante «Legge di stabilità regionale 2024-2026»;
- VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2, recante «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026»;
- VISTA la Legge 07 agosto 1990 n.241;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici ed i relativi allegati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 06 giugno 2001 n. 380 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- VISTO che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall’art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;
- VISTO che l’art. 62, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- VISTO che il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l’articolo 63 e dell’allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023;
- VISTO che l’art.9 della Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii., come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023, prevede che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è articolata – secondo quanto previsto al comma 3 lettere a) e b) - a seconda che siano affidati lavori e servizi di architettura e ingegneria o vengano acquisiti beni e servizi;
- VISTO che l’art.9 comma 3 lettera a) della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. come in ultimo modificata dalla L.R. 12/2023 e dall’art. 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024 n.4 dispone che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori, è

costituita dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico che si avvale delle proprie strutture;

VISTO l'articolo 225, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023, ai sensi del quale il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO l'articolo 1, lett. i), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che definisce “«centrale di committenza», una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana è riconosciuta quale Soggetto aggregatore di diritto ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.63 del D. Lgs. n.36/2023;

VISTO l'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023, che stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un “accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza”;

VISTO l'articolo 9, della legge regionale n.12/2011, e successive modifiche e integrazioni che, nel definire l'articolazione della Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, specifica che l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria compete all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO che, in riferimento alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dalla Commissione di gara istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale n.12/2011 e successive modifiche e integrazioni, in quanto organo a ciò deputato di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al decreto legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO che, per i contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 36/2023;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 57/Gab, del 5 dicembre 2023, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale, per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria”, che all'art. 6 riporta le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici e i relativi compensi spettanti ai componenti delle medesime in riferimento ai lavori e ai servizi di architettura ed ingegneria;

CONSIDERATO che, in applicazione del principio di rotazione, non è possibile conferire la nomina di componente della Commissione giudicatrice a coloro i quali sono stati già nominati nella precedente commissione relativa a lavori/servizi, nei casi in cui le due consecutive nomine abbiano ad oggetto la stessa categoria di opere oppure lo stesso settore di servizi;

CONSIDERATO che, in applicazione del principio di competenza, per ogni gara verranno nominati nella Commissione giudicatrice soggetti professionalmente idonei a svolgere il mandato, per cui sono stati selezionati dall'Albo costituito dal DRT;

- VISTO il contenuto del comma 3, dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 36/2023, ai sensi del quale "In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni";
- VISTO il decreto Interdipartimentale n. 55/Gab del 01/12/2023 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità l'Albo già istituito con il da cui selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici con cui si sono inseriti, in prima applicazione, di diritto i dirigenti dei due Dipartimenti incardinati al medesimo Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- VISTO il Decreto Assessoriale n.3/Gab del 23/01/2023 dell'Assessore delle infrastrutture e della mobilità con cui si è ampliato il Decreto Interdipartimentale del punto precedente, a seguito di apposita specifica manifestazione di interesse, istituendo l'Albo da cui selezionare i componenti delle Commissioni giudicatrici interni sia ai Dipartimenti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità che agli altri Dipartimenti Regionali su istanza di parte oltre ai dipendenti di altri Enti/Amministrazioni;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 24/Gab del 25 marzo 2024 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, adottato previo parere favorevole della IV Commissione legislativa Ambiente, Territorio e Mobilità dell'Assemblea legislativa regionale, espresso nella seduta n. 75 del 28 febbraio 2024, con cui si è indetta la manifestazione d'interesse, rivolta ai professionisti esterni, per l'istituzione dell'Albo dal quale il Dirigente Generale del DRT, giusto D.A. n.57/Gab del 5 dicembre 2023 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, attinge per la selezione dei componenti della Commissione giudicatrice per i lavori e per i servizi di architettura e ingegneria, in riferimento alla modalità di gara relativa all'OEPV, coerentemente a quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 36/2023 e dall'art. 8, della legge regionale n. 12/2023;
- VISTO l'art. 5 del citato Decreto Assessoriale n. 24/Gab del 25 marzo 2024 che prevede che *"il compenso comprensivo degli oneri riflessi, dell'IVA e di ogni altra spesa derivante dall'espletamento dell'incarico, da corrispondere a ciascun componente della commissione giudicatrice è quello individuato dal comma 10 dell'articolo 6 del D.A. n. 57/Gab del 5 dicembre 2023 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità"*;
- CONSIDERATO il contenuto dell'art. 5 del Decreto Assessoriale n. 24/Gab del 25 marzo 2024, adottato previo parere favorevole della IV Commissione legislativa Ambiente, Territorio e Mobilità dell'Assemblea legislativa regionale, che prevede che il compenso da corrispondere a ciascun componente della commissione giudicatrice sia *"comprensivo degli oneri riflessi, dell'IVA e di ogni altra spesa derivante dall'espletamento dell'incarico"*;
- RITENUTO che risulta necessario provvedere alla modifica di quanto previsto, per mero refuso, nelle precedenti disposizioni relative ai compensi da corrispondere agli esperti delle commissioni giudicatrici, con riferimento ai decreti assessoriali n.55/Gab del 01/12/2023 n. 57/Gab del 5 dicembre 2023 e n.3/Gab del 23/01/2023, ove il medesimo compenso risulta erroneamente indicato *"oltre IVA ed oneri riflessi"*

## DECRETA

### Art.1

Quanto esposto in preambolo costituisce parte integrante del presente decreto.

## **Art. 2**

Nei decreti assessoriali n.55/Gab del 01/12/2023 n. 57/Gab del 5 dicembre 2023 e n.3/Gab del 23/01/2023, la determinazione del compenso da corrispondere a ciascun componente della commissione giudicatrice, come previsto dall'art. 5 del Decreto Assessoriale n. 24/Gab del 25 marzo 2024, di cui al parere acquisito dalla IV Commissione legislativa dell'ARS espresso nella seduta n. 75 del 28 febbraio 2024, deve intendersi "comprensivo degli oneri riflessi, dell'IVA e di ogni altra spesa derivante dall'espletamento dell'incarico". Conseguentemente, ogni espressione che quantifichi il compenso come "oltre IVA ed oneri riflessi", presente nei suddetti decreti, è sostituita dall'espressione "comprensivo degli oneri riflessi, dell'IVA e di ogni altra spesa derivante dall'espletamento dell'incarico".

## **Art.3**

Che a seguito del precedente art.2, il compenso comprensivo degli oneri riflessi, dell'IVA e di ogni altra spesa derivante dall'espletamento dell'incarico, da corrispondere a ciascun componente della commissione giudicatrice, è stabilito per fasce di importo di lavori e/o servizi di architettura e ingegneria da aggiudicare ed inserito complessivamente tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel QTE, secondo quanto di seguito riportato:

### Lavori:

- a) 3.000,00 euro per gare che vanno da un importo di 500.000,00 euro sino ad un importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e le operazioni di gara siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;
- b) 6.000,00 euro per gare di importo superiore alla soglia comunitaria sino ad un importo pari o inferiore a 20.000.000,00 euro e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;
- c) 10.000,00 euro per gare di importo superiore a 20.000.000,00 euro e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice.

### Servizi di architettura e di ingegneria:

- a) 3.000,00 euro per gare che vanno da un importo di 140.000,00 euro sino ad un importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e le operazioni di gara siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;
- b) 6.000,00 euro per gare di importo superiore alla soglia comunitaria sino ad un importo pari o inferiore a 500.000,00 euro e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;
- c) 10.000,00 euro per gare di importo superiore a 500.000,00 euro e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice.

## **Art. 4**

Il contenuto degli articoli precedenti modifica ogni precedente e diversa disposizione in materia di compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici.

## **Art. 5**

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico.

Palermo, li 29/03/2024

Il Dirigente Generale  
duilio Alongi